



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca, 34/1 - 38122 Trento

Tel. 0461/494850-1 - Fax 0461/494845

e-mail: [serv.polamm@provincia.tn.it](mailto:serv.polamm@provincia.tn.it)

posta certificata: [serv.polamm@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.polamm@pec.provincia.tn.it)

nel web: [www.polizia.provincia.tn.it](http://www.polizia.provincia.tn.it)



#### orario al pubblico:

da lun. a gio. 9.00-13.00 / 14.30-15.30

venerdì 9.00-13.00

#### IL DIRIGENTE

Prot. n. 3254PA

### **SCHEDA TECNICA RELATIVA ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO 2010, N. 19 "TUTELA DEI MINORI DALLE CONSEGUENZE LEGATE AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE"**

Ad integrazione della nota dell'Assessore Olivi, si ritiene utile richiamare l'attenzione degli Enti e dei Soggetti in indirizzo in merito alle nuove disposizioni introdotte dalla legge in oggetto che entrerà in vigore a partire dal 25 agosto prossimo.

Nel sottolineare l'importanza di una lettura approfondita di tutto il testo (pubblicato anche sul sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale: [www.polizia.provincia.tn.it](http://www.polizia.provincia.tn.it)), si evidenziano gli aspetti di carattere amministrativo più rilevanti ed urgenti:

#### **L'articolo 1 detta le finalità della legge.**

#### **L'articolo 2 prevede:**

- il divieto generalizzato di somministrare, vendere o mettere comunque a disposizione, a qualunque titolo ed in qualunque modo, bevande alcoliche a soggetti minori di diciotto anni;
- l'obbligo di pubblicizzare con appositi cartelli tale divieto;
- la facoltà di esigere la visione di un documento di identità atto a comprovare l'età dei ragazzi. Ai fini dell'applicazione corretta della normativa, l'esercente, nei casi di dubbi o perplessità in merito all'età del cliente, è tenuto pertanto a verificare la stessa, mediante richiesta del documento di identità e, nel caso di mancata esibizione (cosa ovviamente possibile, in quanto non sussiste alcun obbligo in tal senso), a non somministrare le bevande alcoliche;
- il divieto di pubblicizzare o sponsorizzare bevande alcoliche durante manifestazioni svolte in luoghi dedicati esclusivamente ai minori di diciotto anni;
- la facoltà per i Comuni, anche a seguito di segnalazione delle Forze dell'Ordine, di vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza (con riferimento ovviamente alle zone interessate).

#### **L'articolo 3 prevede:**

- l'istituzione di un albo degli esercizi di somministrazione di sole bevande analcoliche, la cui regolamentazione sarà disciplinata con apposita deliberazione della Giunta provinciale;

- l'introduzione di incentivi per l'insediamento di esercizi che somministrano bevande esclusivamente analcoliche;
- la possibilità, con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge provinciale 9/2000 che organizzano giornate "no alcol" ed agli esercizi iscritti al sopra citato albo provinciale, di posticipare di un ora (previa formale istanza e fatta salva la tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica) l'orario massimo di apertura previsto dall'articolo 18 del DPP 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg. Si evidenzia che, al fine di evitare possibili fenomeni di "migrazione" della clientela, durante la citata ora di proroga dell'orario di apertura degli esercizi iscritti all'albo non sono ammessi nuovi ingressi.
- l'incentivazione di iniziative di sensibilizzazione per la promozione delle finalità e degli interventi previsti dall'articolo 1 (con le previsioni di spesa di cui all'articolo 8).

#### **L'articolo 4 detta le disposizioni sanzionatorie prevedendo:**

- una sanzione da euro 500 ad euro 5.000 per coloro che vendono o somministrano (anche a titolo gratuito) bevande alcoliche ai minorenni; tale sanzione è raddoppiata nel caso di minori di anni 14 ed aumentata del 50% nel caso in cui le bevande alcoliche siano vendute a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato;
- la stessa sanzione di cui al punto precedente per i maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di anni 18 bevande alcoliche negli esercizi e nelle strutture indicate nell'articolo 2, comma 1 della legge, o su aree pubbliche o aperte al pubblico;
- una sanzione da euro 50 ad euro 500 a carico dei minori di diciotto anni che consumano bevande alcoliche negli esercizi e nelle strutture indicati nel citato articolo 2, comma 1, o nelle loro adiacenze o su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico; questo significa che nel caso di consumo di bevande alcoliche da parte di un minore, ne risponde (seppur a titolo diverso e con sanzioni diverse) sia il soggetto che ha provveduto alla vendita/somministrazione/messa a disposizione, che il minore stesso (con la responsabilità giuridica dei genitori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 689/1981);
- una sanzione da euro 300 ad euro 3000 per la violazione delle altre disposizioni della legge (si pensi al caso della mancata esposizione dei cartelli o alla violazione del sopra citato divieto di sponsorizzazione).

Sempre con riferimento alle procedure sanzionatorie si evidenzia che:

- i trasgressori, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, possono estinguere l'obbligazione derivante dal verbale di accertamento della violazione amministrativa con il pagamento (entro 60 giorni) di una somma corrispondente, nelle specifiche fattispecie, al doppio del minimo delle sopra citate sanzioni edittali;
- la competenza in merito all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione/archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge 689/1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa;
- le somme riscosse ai sensi di questa legge sono introitate nel bilancio della Provincia; operativamente nei verbali di accertamento dovrà pertanto essere riportata la seguente indicazione: *"Il pagamento deve essere eseguito mediante versamento su c/c postale n. 295386 intestato a Provincia autonoma di Trento – Servizio Tesoreria, presso UniCredit Banca Spa, via Galilei 1, 38122 Trento, oppure tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit Banca Spa – Agenzia Trento Galilei, via Galilei 1, 38122 Trento, indicando il seguente codice IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828, la causale del versamento, il numero e la data del presente verbale."*;

- ferme restando ovviamente le competenze delle Forze dell'Ordine, la vigilanza sull'osservanza della legge è esercitata dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari appositamente incaricati e dai Corpi di polizia urbana dei comuni.

**L'articolo 5 introduce un nuovo e importante principio** secondo il quale la Giunta provinciale, con apposita deliberazione, può definire casi e criteri di partecipazione alla spesa sanitaria per interventi effettuati a favore di persone in evidente stato di ebbrezza, ovvero con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 milligrammi per litro.

**Gli articoli 6 e 7 abrogano** quanto disposto dai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 18 della legge provinciale 9/2000 e dal comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 17/2010; norme che, nell'ambito di singole leggi di settore, prevedevano disposizioni analoghe a quelle che ora trovano completa regolamentazione nella legge 19/2010.

Si allega una proposta di cartellonistica (scaricabile dal citato sito web unitamente ai modelli dei verbali di accertamento), evidenziando comunque l'opportunità di adattarla alle specifiche fattispecie (anche inserendo eventuali immagini/simboli) e la piena libertà dei singoli esercenti/imprenditori/enti di utilizzare i cartelli ritenuti più opportuni (purchè riportino il divieto di somministrazione/vendita ai soggetti minorenni e, preferibilmente, anche di consumo da parte degli stessi e purchè siano esposti in modo tale da essere resi visibili al pubblico).

Si pregano i colleghi dell'Azienda sanitaria e dei Dipartimenti provinciali di voler rendere noti i contenuti della legge a tutte le Associazioni e a tutti i Soggetti potenzialmente interessati e non inseriti tra i destinatari della presente circolare.

Nel confermare la massima disponibilità per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.

- f.to dott. Marzio Maccani -

## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4 della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 e ferme restando le disposizioni del Codice penale

**È VIETATO SOMMINISTRARE E VENDERE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 18**



**AI MINORI DI ANNI 18 È VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE**

La violazione del divieto di vendere/somministrare è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 (la sanzione è raddoppiata nel caso di minori di anni 14 e aumentata del 50% se le bevande alcoliche sono vendute a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato).

La violazione del divieto di consumo da parte dei minori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500.

Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione/archiviazione spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia autonoma di Trento.